



H

Richiesta copia studio

REPUBBLICA ITALIANA

dal Sig. D.S.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per diritti € 1.55

il 5 DIC. 2002
IL CANCELLIERE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

17247/02

Oggetto

Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
| Dott. Angelo | GRIECO | - Presidente - | R.G.N. 22277/01 |
| Dott. Ugo Riccardo | PANEBIANCO | - Consigliere - | Cron. 40526 |
| Dott. Donato | PLENTEDA | - Consigliere - | Rep. 4609 |
| Dott. Giulio | GRAZIADEI | - Consigliere - | Ud. 28/05/02 |
| Dott. Vittorio | RAGONESI | - Rel. Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DOTT. CARLO AGNESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' PORPORA 12, presso l'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CURATELA FALLIMENTO CANTIERI NAVALI ORAM OFFICINE RIPARAZIONI ALLESTIMENTI, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso l'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo rappresenta e difende

2002

1254

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Sole

per diritti € 1.55

il 5 DIC. 2002
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. 90

per diritti € 1.55

il 5 DIC. 2002
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Fl

per diritti € 1.55

il 5 DIC. 2002
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Dhw

per diritti € 1.55

il 5 DIC. 2002
IL CANCELLIERE



unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI, giusta mandato a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

FERRETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l'avvocato ALDO FERRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO GIORGIO MINGUZZI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso l'ordinanza del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 05/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato CAVALIERE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente fallimento, l'Avvocato SCOPSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; è comparso l'Avvocato MINGUZZI difensore della resistente SOC. FERRETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale della Spezia rigettava il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dalla Dott. Carlo Agnese s.p.a. avverso il provvedimento in data 27 aprile 2001 con il quale il giudice delegato del fallimento ORAM s.r.l. aveva autorizzato il curatore a procedere, mediante trattativa privata, alla cessione di un ramo dell'azienda, facente parte del compendio attivo del fallimento, alla Ferretti s.p.a..

Il giudice a quo, in accoglimento di correlativa eccezione da parte della curatela fallimentare, dichiarava l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse .

La Dott. Carlo Agnese s.p.a. ha impugnato il suddetto provvedimento davanti a questa Corte di legittimità, sulla base di due motivi ,illustrati con successiva memoria.

Si sono costituiti in giudizio con controricorso il fallimento della Oram srl e la Ferretti spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 105 e 106 l.f. ,per avere il giudice delegato del fallimento Oram disposto la vendita in massa di attività fallimentari costituite dall'azienda senza disporre le misure speciali di pubblicità richieste dall'art. 106 l.f. Con il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata laddove ha escluso l'interesse a impugnare di essa ricorrente. Assume la società ricorrente che se la pubblicità della vendita era necessaria essa ricorrente,



che aveva intenzione di parteciparvi , era certamente legittimata ad impugnare l'ordinanza in quanto lesa in un suo diritto.

I due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi si rivelano infondati.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “ nel contesto della procedura di fallimento, e più specificamente nel subprocedimento di liquidazione dell'attivo che in quello si innesta, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo, come è noto, dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 C.P.C. in tema di procedimento esecutivo ordinario. E soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione, può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase procedimentale si pongano come parti, e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità, e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge, e suscettibile quindi di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia



dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione. “ (Cass11287/99 v. anche Cass 3522/00).

In altri termini, il terzo che aspiri all'acquisto di un bene dell'attivo fallimentare non è legittimato a chiedere un sindacato sulle modalità con le quali sia stata disposta la vendita in sede concorsuale del bene medesimo in considerazione della sua estraneità alla procedura e della conseguente insussistenza di un suo diritto all'osservanza delle relative regole (Cass 5442/87).

Alla luce del principio enunciato, osserva la Corte che ,a prescindere dalla questione se la vendita a trattativa privata del complesso aziendale doveva essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'art. 106 comma 2° l.f., non è dubbio che la società ricorrente sia rimasta del tutto estranea alla procedura di vendita. La sentenza impugnata ha ,con adeguata motivazione, osservato che la informale richiesta di informazioni e la manifestazione d'interesse all'acquisto dell'azienda da parte di un professionista, che diceva di interessarsi per conto di una importante società, non valgono a costituire una posizione legittimante ai fini del dolersi avverso il provvedimento di autorizzazione alla vendita a trattativa privata disposto dal giudice delegato del fallimento della Oram srl , sia

perchè non risulta in alcun modo documentato alcun rapporto tra il predetto professionista e la società ricorrente e sia perché ,in ogni caso, tale generico interessamento non era di per sé idoneo a dar luogo ad una effettiva partecipazione alla procedura di liquidazione.

Va a tale proposito aggiunto che la vendita a trattativa privata dei beni mobili, a prescindere dal fatto se debba essere preceduta o meno da pubblicità nel caso di vendita di massa, è in ogni caso disciplinata dalla più ampia libertà di procedure in cui la stessa può estrinsecarsi, secondo quanto di volta in volta disposto dal giudice delegato. In particolare, ai fini della presentazione delle offerte di acquisto, non è necessario che quest'ultimo emani un provvedimento formale con cui dispone la vendita a trattativa privata dei beni, essendo possibile – e nella prassi avviene frequentemente – che chi è interessato all'acquisto di un bene mobile faccia, in qualunque momento, una offerta di acquisto al curatore, a prescindere dal fatto che il bene stesso sia stato o meno posto formalmente in vendita. A seguito di ciò il curatore che ha raccolto l'offerta informa il giudice delegato che, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale, può disporre la vendita diretta del bene all'offerente ,se l'offerta è ritenuta congrua, oppure può invitare il curatore a sollecitare ulteriori offerte, a mezzo anche di eventuali forme di pubblicità ,ovvero disporre una gara tra offerenti secondo modalità di volta in volta specificate.

Da tutto ciò deriva che la società ricorrente era pienamente legittimata a presentare una propria proposta di acquisto del compendio fallimentare a

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

prescindere da qualsiasi iniziativa del giudice delegato il quale, a seguito della presentazione dell'offerta, si sarebbe dovuto pronunciare su di essa od avrebbe comunque dovuto tenerne conto ai fini dei successivi sviluppi della procedura di liquidazione. La presentazione dell'offerta in questione avrebbe dato accesso alla società ricorrente alla procedura e l'avrebbe legittimata alla impugnazione degli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato, quale quello censurato con il presente ricorso. Non essendo intervenuta la presentazione in esame, la ricorrente è rimasta estranea alla procedura ed è priva, pertanto, di ogni interesse ad impugnare il provvedimento del giudice delegato che ha autorizzato la vendita a trattativa privata dell'azienda compresa nell'attivo del fallimento della Oram srl.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese di giudizio.

Roma 28.05.02

Il cons.est


109 T	129,11
456 T	20,66
	<hr/>
	149,77



8192

TRIBUNALE ROMA 2
S. E. L. B. 2002 Sette 4
2.77
117
GRUPPO
consiglieri

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANTIERI
003

CANCELLIERE
Luisa Passinetti

5.DIC.2002

